

- PRECISAZIONI E ASPETTI RILEVANTI -

In sede di **Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome-CINSEDO**, al fine di pervenire all'individuazione di una data comune in tutte le Regioni italiane per l'effettuazione delle vendite di fine stagione o saldi e, pertanto, favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, è stato approvato il **provvedimento n.11/31/CR11f/C11 in data 24 marzo 2011** recante: "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione" con il quale le Regioni concordano di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi e di dare seguito a tale decisione con propri atti, individuando le seguenti scadenze:

- **il primo giorno feriale antecedente l'Epifania – per i saldi invernali;**
- **il primo sabato del mese di luglio – per i saldi estivi.**

La Regione Liguria con specifico riferimento alle disposizioni relative alle **vendite di fine stagione o saldi** ed alle **vendite promozionali**, contenute, rispettivamente, agli **articoli 111, 112, 113 e 114 della l.r. n. 1/2007 e s.m.i.** (Testo Unico in materia di Commercio), ha dato attuazione a quanto contenuto nel documento della Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province Autonome-Cinsedo.

• Per quanto riguarda le **VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI** rimangono invariate le disposizioni contenute **all'art. 111 della l.r. n.1/2007 e s.m.i.** ed in particolare che i saldi **durano 45 giorni** e che almeno **tre giorni prima** della data dei saldi deve essere esposto un **cartello ben visibile** che annuncia l'effettuazione dei saldi.

Alla luce di quanto sopra, la data iniziale dei **SALDI ESTIVI 2021** è fissata per il **primo sabato di luglio** e quindi il periodo relativo sarà **ricompreso tra sabato 3 LUGLIO 2021 e lunedì 16 AGOSTO 2021.**

Il fac-simile del cartello è stato predisposto dal Settore regionale Politiche di Sviluppo del Commercio e approvato con la **delibera del Consiglio regionale n. 31 del 17 dicembre 2012**, recante "Nuova programmazione commerciale e urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – legge regionale n.1 del 2 gennaio 2007 (Testo unico in materia di commercio)", pubblicata nel Burl n. 52 del 27 dicembre 2012, parte II.

Nel cartello devono essere riportati i **prezzi praticati** prima della vendita di liquidazione, i prezzi **che si intendono praticare** durante la vendita stessa e il **ribasso espresso in percentuale.**

Deve, inoltre, essere evidenziata in modo chiaro la **separazione delle merci** offerte in saldo da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

Si richiama l'attenzione sull'**articolo 114 della l.r. n.1/2007 e s.m.i.**, relativamente all'**esposizione dei prezzi**, di cui qui di seguito sono riportati gli aspetti più rilevanti:

- ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve **indicare in modo chiaro e ben leggibile** il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Sono esclusi i **prodotti** sui quali il **prezzo** di vendita al dettaglio si trovi **già impresso** in maniera **chiara** e con caratteri ben **leggibili**, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico;
- in relazione a determinate tipologie di esercizi, nel caso di **prodotti d'arte e di antiquariato** nonché di oreficeria, si ritiene rispettato l'obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un **cartellino visibile dall'interno** dell'esercizio e non dall'esterno;
- nel periodo necessario all'**allestimento** dell'esposizione è consentito **non apporre i prezzi** dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo **non superiore a due giorni**;
- quando siano esposti insieme **prodotti identici** dello stesso prezzo è sufficiente l'uso di un **unico cartello**; negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del **libero servizio** l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per **tutte le merci** comunque **esposte al pubblico.**

• Con riferimento alle **VENDITE PROMOZIONALI**, di **all'articolo 113 della citata l.r. n. 1/2007 e s.m.i.**, si precisa quanto stabilito al **comma 2**, come di seguito riportato:

2. Non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi per la medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione. Per medesima merceologia di prodotti s'intendono:

- a) *abbigliamento*
- b) *calzature*
- c) *biancheria intima*

- d) accessori di abbigliamento
- e) pelletterie.

Non possono, dunque, essere effettuate le vendite promozionali come sopra indicate **a partire da lunedì 24 maggio 2021.**

Si segnala che con la **legge regionale n. 18 del 29 luglio 2016** (pubblicata sul BURL n. 15 del 30 luglio 2016 – parte I) recante “Modifiche alla legge regionale 2 Gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di Commercio)”, all’art. 10, è stato **aggiunto il comma 4 bis all’articolo 111** della l.r. 1/2007 e s.m.i. che prevede che **le vendite di fine stagione non possono essere effettuate dagli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita con modalità “Outlet”** ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera e bis) della detta l.r. n. 1/2007.